

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.16
john.derighetti@ti.ch

A tutti i Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

18 novembre 2010



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 2010118-9

Modifica art. 27 cpv. 4 e 5 del *Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987 (Rgfc)* – Consultazione

Gentili signore ed egregi signori,
con la presente intendiamo procedere ad una **consultazione** sul progetto di modifica dell'art. 27 cpv. 4 e 5 Rgfc, riguardante i tassi di ammortamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico.

Ricordiamo anzitutto come a seguito della **revisione parziale della LOC** entrata in vigore il 1. gennaio 2010, per l'ammortamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico sia stato definito in modo **obbligatorio il sistema lineare** in base alla durata di utilizzo dei beni (art. 158 cpv. 3 LOC e art. 13 cpv. 3 Rgfc). In quell'occasione non erano per contro stati modificati i tassi di ammortamento (art. 27 cpv. 4 Rgfc) già precedentemente utilizzabili a titolo facoltativo.

Nell'attuale versione della succitata norma è prescritto che le aziende municipalizzate per l'approvvigionamento dell'acqua potabile ammortizzino i loro impianti sull'investimento iniziale e nel periodo utile di esercizio, applicando i tassi di ammortamento raccomandati dalla Società dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Nel frattempo, la SSIGA ha modificato le sue raccomandazioni in tema di ammortamento di impianti per l'approvvigionamento idrico, prevedendo dei tempi di ammortamento (durata di utilizzo) in parte superiori a quanto attualmente previsto dall'art. 27 Rgfc.

In collaborazione con l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria della Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, abbiamo ritenuto necessario adeguare i tassi di ammortamento (rispettivamente la durata di utilizzazione), rendendoli più confacenti alla necessità di un corretto ammortamento di queste importanti strutture.

In sintesi le modifiche e le relative motivazioni:

- il concetto di *approvvigionamento in acqua potabile* è sostituito con quello più generale di *approvvigionamento idrico*, essendo in effetti l'utilizzo dell'acqua non esclusivamente a scopo alimentare;
- viene tolto il riferimento ai tassi di ammortamento raccomandati dalla SSIGA per le infrastrutture di approvvigionamento idrico. Questi vengono per contro mantenuti (cpv. 5) quale riferimento per l'ammortamento in altri ambiti (in particolare elettricità e gas);

- d'intesa con l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico, si è ritenuto infatti più confacente fissare dei tassi che tengano conto non solo della durata di utilizzazione teorica, ma anche di altri fattori che portano a volte i comuni e le aziende comunali a sostituire delle infrastrutture prima del loro decadimento tecnico, come la necessità di abbinare questi lavori ad altre opere, oppure la sopravvenuta sottodimensione in rapporto ad un accresciuto numero di utenti;
- al fine di creare le premesse per una maggiore standardizzazione delle spese di ammortamento e di riflesso del costo dell'acqua, si è ritenuto opportuno determinare dei **tassi di ammortamento fissi per tipo di opera e non più, come finora, una forchetta** con un minimo ed un massimo. Tale modo di procedere è sembrato più adatto nell'ottica della determinazione dei sussidi cantonali in questo settore, ma anche più coerente con il sistema di ammortamento lineare, che privilegia l'allineamento dell'ammortamento alla durata di utilizzo rispetto all'obiettivo della creazione di autofinanziamento, alla base del sistema degressivo;
- le varie categorie di opere sono state infine riviste, suddividendole in modo più chiaro e coerente.

L'entrata in vigore della modifica di Regolamento è prevista indicativamente durante il mese di gennaio del 2011, con la pubblicazione della modifica sul BU. Da quel momento saranno da **applicare i nuovi tassi** di ammortamento per le **nuove infrastrutture**.

Ricordiamo che **anche per gli investimenti esistenti è obbligatorio l'ammortamento lineare**. Dove non già applicato questo sistema, vanno quanto prima messe in atto le necessarie modifiche; a tal proposito fa stato quanto indicato nelle direttive di accompagnamento alla revisione della LOC del novembre 2008 (classificatore color bianco "LOC Revisione 2008, Informazione e Direttive", pag. 60 e segg.). In altre parole si tratta di stabilire l'ammortamento definendo il tempo residuo di utilizzazione in base alla data di costruzione ed allo stato generale dell'opera.

Infine precisiamo che i tassi di ammortamento di cui all'art. 27 cpv. 4 Rgfc sono vincolanti per tutte le opere di approvvigionamento idrico comunali, siano esse gestite attraverso un'azienda municipalizzata, sia nel caso in cui il servizio risulti contabilmente integrato nei conti del comune (cfr. anche art. 13 cpv. 3 Rgfc).

In conclusione vi invitiamo a volerci comunicare le vostre eventuali osservazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Per eventuali necessità sono disponibili:

- John Derighetti, Capo Ufficio della gestione finanziaria, SEL (091/814.17.16)
- Athos Pilotti, Capo Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sist. fondiaria (091/814.35.70).

Ringraziandovi per la collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo Sezione
E. Genazzi

Il Capo Ufficio
della gestione finanziaria
J. Derighetti

Allegati:

1. progetto di nuovo art. 27 cpv. 4 e 5
2. versione attuale art. 27 cpv. 4 e 5

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987

PROGETTO DI MODIFICA

Art. 27 cpv. 4 e 5

⁴Le aziende municipalizzate per l'approvvigionamento idrico ammortizzano i loro impianti in base alla durata di utilizzazione delle singole opere, applicando i seguenti tassi di ammortamento sul valore iniziale netto:

	<u>Durata di utilizzazione (in anni)</u>	<u>Tasso di ammortamento</u>
Sorgenti e pozzi di captazioni (manufatti)	40	2,5%
Installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	20	5%
Serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione (manufatti)	40	2,5%
Serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione (armature idrauliche)	20	5%
Condotte	40	2,5%
Apparecchiature di misurazione, di comando e di regolazione	15	6,5%
Apparecchi informatici e di telecomunicazione	5	20%
Terreni non edificati	100	1%
Concessioni e diritti	secondo la loro durata	
Opere dismesse e diritti giunti a scadenza	azzeramento del valore residuo	100%

⁵Le aziende municipalizzate che si occupano di altri servizi ammortizzano i propri impianti applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali.

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987

VERSIONE ATTUALE

Art. 27 cpv. 4 e 5

⁴Le aziende municipalizzate per l'approvvigionamento dell'acqua potabile ammortizzano i loro impianti sull'investimento iniziale e nel periodo utile d'esercizio, applicando i tassi di ammortamento raccomandati dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

I tassi applicabili sui valori iniziali sono i seguenti:

	Tasso d'ammortamento	Periodo massimo entro il quale concludere l'ammortamento (in anni)
Terreni e sorgenti	1%	100
Opere di captazione, di trattamento dell'acqua, serbatoi e reti di distribuzione	3-5%	30-40
Installazioni per il pompaggio	6-7%	20
Installazioni per la disinfezione	12-15%	10
Contatori	12-20%	10
Veicoli	20-25%	5
Attrezzi e mobili	35%	3
Installazioni dismesse e diritti giunti a scadenza	100%	
Concessioni	secondo la durata del diritto	

⁵Anche le aziende municipalizzate che si occupano di altri servizi possono ammortizzare i propri impianti in modo lineare durante il periodo di utilizzo applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle organizzazioni settoriali.